

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la partecipazione congiunta al progetto di ricerca nell'ambito dell'Avviso pubblico MASAF per la concessione di contributi finalizzati alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica – anno 2026
(ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. f) dell'Avviso pubblico)

TRA

L'Università degli Studi di Foggia (di seguito "Soggetto Proponente" o "Università"), con sede legale in Via A. Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia (FG), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, in persona del legale rappresentante, Magnifico Rettore pro tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio,

E

FOVEABIO Società Agricola S.r.l. (di seguito "Azienda biologica" o "Azienda Partner"), con sede legale in Via Giacomo Matteotti, 111, 71121 Foggia (FG), C.F./ P.IVA 03829890718 iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n. 277645 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Fabio Di Mola

di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

PREMESSO CHE

- a)** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito "Ministero" o "MASAF"), con Avviso pubblico prot. n. MASAF_2026_0277021 (di seguito "Avviso"), ha indetto una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzati alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 23;
- b)** l'art. 5, comma 3, dell'Avviso prevede la partecipazione obbligatoria, in convenzione, di almeno un'azienda biologica sin dalla fase della presentazione del progetto di ricerca;
- c)** l'art. 7, comma 2, dell'Avviso dispone che le aziende biologiche devono essere coinvolte sin dalla fase di predisposizione della proposta progettuale, non ritenendosi sufficiente il mero apporto di strutture e beni aziendali;
- d)** l'art. 8, comma 4, lett. f) dell'Avviso richiede la presentazione, a corredo della domanda, della copia della convenzione/accordo di collaborazione sottoscritto tra il Soggetto Proponente e l'azienda biologica coinvolta, recante le firme delle Parti, con l'indicazione delle modalità di partecipazione dell'azienda alle attività progettuali, dell'importo di spesa e della durata dell'impegno;
- e)** l'art. 5, comma 6, dell'Avviso stabilisce che le aziende coinvolte non sono beneficiarie dirette di contributo, non traggono vantaggi economici diretti o indiretti dal presente Avviso e stabiliscono rapporti di collaborazione con il Soggetto Proponente attraverso convenzioni;
- f)** l'art. 6, comma 3, lett. b), dell'Avviso prevede che la proprietà dei risultati, anche parziali, dei progetti di ricerca è del Ministero e che il progetto deve prevedere un'ampia fruibilità dei risultati, accessibili gratuitamente;
- g)** l'Azienda biologica è regolarmente notificata e certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 e del D.Lgs. 6 ottobre 2023, n. 148, opera in regime di certificazione biologica da oltre dieci anni e dichiara di non aver ricevuto, nei due anni precedenti la data di presentazione del progetto, alcun provvedimento sanzionatorio e/o misura a seguito di non conformità grave o critica, come previsto dall'art. 7, comma 1, dell'Avviso;

h) il Soggetto Proponente intende presentare, nell'ambito della procedura di selezione di cui al predetto Avviso, il progetto di ricerca dal titolo "Strategie integrate in agricoltura biologica: sinergia tra ammendanti, sostanze naturali e consorzi microbici nel sistema modello asparago e caratterizzazione multi-omica del genere *Streptomyces* per la gestione di funghi patogeni ed erbe infestanti" acronimo "BioAspa-Omics"(di seguito "Progetto"), afferente alla Tematica n. 1 "Produzione vegetale biologica dell'Allegato H dell'Avviso;

i) le Parti intendono disciplinare con il presente Accordo i reciproci rapporti e le rispettive responsabilità, nel rispetto delle previsioni dell'Avviso e della normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2. Ai fini del presente Accordo, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nelle premesse ovvero nelle singole clausole del medesimo.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione dei termini e delle modalità della collaborazione tra le Parti per la realizzazione congiunta del Progetto di ricerca denominato "Strategie integrate in agricoltura biologica: sinergia tra ammendanti, sostanze naturali e consorzi microbici nel sistema modello asparago e caratterizzazione multi-omica del genere *Streptomyces* per la gestione di funghi patogeni ed erbe infestanti" (acronimo "BioAspa-Omics"), da presentare nell'ambito dell'Avviso pubblico MASAF per la concessione di contributi finalizzati alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica – anno 2026.

2.2. La collaborazione ha natura non commerciale e non configura in alcun modo un aiuto di Stato indiretto a favore dell'Azienda biologica, nel pieno rispetto del punto 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione della Commissione Europea C (2022) 7388 del 19 ottobre 2022.

2.3. L'Azienda biologica non è beneficiaria diretta di contributo a valere sull'Avviso e non trae vantaggi economici, diretti o indiretti, dalla partecipazione al Progetto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'Avviso.

Articolo 3 – Attività e ruolo dell'Azienda biologica

3.1. L'Azienda biologica partecipa attivamente alle seguenti attività progettuali, in coerenza con il Piano di Progetto (Allegato C dell'Avviso) e con la propria funzione di azienda pilota della filiera biologica, a cui è richiesta la partecipazione alle seguenti attività pratiche e di sperimentazione in pieno campo:

- Monitoraggio e campionamento preliminare (Baseline): Partecipazione insieme ai ricercatori di Patologia vegetale e di Agronomia e Coltivazioni erbacee ai sopralluoghi iniziali per raccogliere campioni di suolo, radici e turioni, mappare le infestanti resistenti e identificare le infezioni fungine residenti.
- Messa a disposizione delle strutture operative: Allestimento dei siti sperimentali differenziati all'interno delle proprie asparagiaie, testando l'innovazione su un'asparagiaia storica con oltre 10 anni di vita (per valutare la mitigazione della "stanchezza del terreno").
- Prove in campo e operazioni agronomiche della strategia di biocontrollo (Anni 2 e 3):
 - Allestimento e gestione di parcelle sperimentali standardizzate di 10 metri lineari.
 - Allevamento, semina e terminazione di una coltura da sovescio nello spazio interfilare.

- Distribuzione sulla superficie del suolo e successivo incorporamento meccanico di ammendanti inerti (biochar e zeolite) almeno un mese prima dell'emergenza dei turioni sul filare.
 - Applicazione pratica in campo dei trattamenti (3-4 interventi sulla parte aerea a due differenti dosaggi) tramite le tecniche di irrorazione localizzata al terreno e trattamenti fogliari temporizzati ogni 20 giorni.
- Supporto ai rilievi e campionamenti periodici: Affiancamento ai gruppi di ricerca scientifica per le rilevazioni periodiche di dati biometrici, fisiologici e commerciali sulla coltura e sui turioni raccolti. Per quanto riguarda il legame diretto tra attività e obiettivi scientifici del progetto, ogni attività operativa risponde direttamente a specifici traguardi scientifici e tecnologici quantificabili. Il ruolo di FOVEABIO nell'attuazione del progetto è di natura operativo-sperimentale, applicativa e di co-sviluppo. L'azienda non agisce come mero spettatore o utente finale passivo, ma partecipa attivamente alla ricerca collaborando in modo sinergico con gli Enti di Ricerca (Patologia Vegetale e Agronomia). FOVEABIO rappresenta l'anello di congiunzione fondamentale per la transizione tecnologica.

3.2. L'Azienda biologica si impegna a garantire la propria partecipazione per l'intera durata del Progetto, assicurando la continuità operativa necessaria al buon esito delle attività di analisi, testing, validazione e trasferimento dei risultati.

3.3. Ai fini dell'art. 8, comma 4, lett. f), dell'Avviso, le Parti danno atto che l'Azienda biologica non è beneficiaria diretta di contributo e che nessuno importo di spesa è imputato nel piano finanziario del Progetto. La collaborazione dell'Azienda ha natura tecnico-operativa e applicativa, è funzionale alla validazione del modello in contesto reale e ha durata pari a trentasei (36) mesi, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero.

Articolo 4 – Durata dell'Accordo

4.1. Il presente Accordo ha durata pari a quella del Progetto, ossia trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione relativa all'avvenuta registrazione del decreto di impegno, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dell'Avviso, salvo proroghe concesse dal Ministero ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

4.2. L'Accordo potrà essere prorogato, con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti, in corrispondenza dell'eventuale proroga concessa dal Ministero alla durata del Progetto.

Articolo 5 – Obblighi del Soggetto Proponente

5.1. Il Soggetto Proponente assume il ruolo di referente unico nei confronti dell'Amministrazione ed è responsabile della redazione della documentazione generale di Progetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Avviso.

5.2. Il Soggetto Proponente si impegna a:

- a) coordinare le attività di ricerca e il cronoprogramma del Progetto, garantendo un'efficace integrazione tra le competenze del team di ricerca e il ruolo applicativo dell'Azienda biologica;
- b) fornire all'Azienda biologica il supporto tecnico-scientifico necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- c) trasmettere tempestivamente all'Azienda biologica ogni comunicazione rilevante proveniente dal Ministero in relazione al Progetto;
- d) assolvere gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dall'Avviso, ivi compresa la predisposizione delle relazioni tecnico-scientifiche con cadenza annuale di cui all'art. 16 dell'Avviso.

Articolo 6 – Obblighi dell'Azienda biologica

6.1. L'Azienda biologica si impegna a:

- a) svolgere le attività di cui all'art. 3 secondo le tempistiche e le modalità definite nel cronoprogramma del Progetto, garantendo la diligenza e il livello qualitativo richiesti dalla natura scientifica e applicativa delle attività;
- b) mantenere per tutta la durata del Progetto la certificazione biologica ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 e la regolarità della propria posizione rispetto ai requisiti di cui all'art. 7 dell'Avviso, comunicando tempestivamente al Soggetto Proponente qualsiasi variazione della propria situazione certificatoria o l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori;
- c) garantire l'accesso ai propri siti aziendali al personale del Soggetto Proponente e degli eventuali Enti in convenzione, per lo svolgimento delle attività di analisi, rilevazione, raccolta dati, confronto tecnico e validazione previste dal Piano di Progetto;
- d) collaborare alla raccolta sistematica dei dati economico-gestionali, produttivi, tecnici e organizzativi, alla compilazione delle schede aziendali e, ove pertinente, della documentazione necessaria ai fini del monitoraggio e della rendicontazione del Progetto;
- e) consentire le eventuali visite ispettive e i controlli da parte del Ministero o di altri organismi competenti, ai sensi dell'art. 16 dell'Avviso.

Articolo 7 – Responsabile Scientifico e coordinamento

7.1. Il coordinamento scientifico del Progetto è affidato al Responsabile Scientifico designato dal Soggetto Proponente nella persona della Prof.ssa Antonia Carlucci, Professore Ordinario nel SSD AGRI-05/B – Patologia Vegetale, la quale sovrintende all'attuazione del Piano di Progetto e alla coerenza metodologica tra le attività delle Parti.

7.2. L'Azienda biologica individua quale proprio Referente operativo il Dott. Di Mola Fabio.

Articolo 8 – Proprietà dei risultati e diritti di proprietà intellettuale

8.1. La proprietà dei risultati del Progetto, anche parziali, è del Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), dell'Avviso. Le Parti si impegnano a rispettare integralmente tale previsione.

8.2. I risultati della ricerca saranno resi accessibili gratuitamente e fruibili attraverso i canali divulgativi individuati nel Piano di divulgazione del Progetto, in conformità all'art. 6, comma 3, dell'Avviso.

8.3. L'Azienda biologica non acquisisce, in virtù del presente Accordo, alcun diritto di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, sui dati, sulle elaborazioni, sulle pubblicazioni o su qualsiasi altro output del Progetto.

8.4. L'eventuale utilizzazione dei risultati della ricerca da parte dell'Azienda biologica è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero, alle condizioni dallo stesso stabilite.

Articolo 9 – Riservatezza

9.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare come riservate tutte le informazioni, i dati e i documenti di natura tecnica, scientifica, organizzativa o finanziaria di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo e che non siano di pubblico dominio.

9.2. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del presente Accordo, per un periodo di cinque (5) anni dalla conclusione del Progetto, fatte salve le esigenze di disseminazione scientifica e divulgazione dei risultati previste dall'Avviso e dal Piano di Progetto.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

10.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

10.2. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e del Progetto, nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Variazioni e modifiche

11.1. Eventuali variazioni alle attività progettuali che coinvolgano l'Azienda biologica sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 dell'Avviso, e dovranno formare oggetto di specifico atto aggiuntivo al presente Accordo, sottoscritto da entrambe le Parti.

11.2. Le variazioni compensative di importo pari o inferiore al 20% della voce di spesa da aumentare, di cui all'art. 14, comma 7, dell'Avviso, sono soggette alla sola comunicazione al Ministero, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva informazione all'Azienda biologica.

Articolo 12 – Recesso e risoluzione

12.1. L'Azienda biologica non può recedere unilateralmente dal presente Accordo, salvo che per causa di forza maggiore debitamente documentata. In tal caso, il recesso dovrà essere comunicato al Soggetto Proponente con un preavviso scritto di almeno sessanta (60) giorni.

12.2. Il Soggetto Proponente potrà risolvere il presente Accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento da parte dell'Azienda biologica agli obblighi assunti con il presente Accordo, ivi inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 7 dell'Avviso.

12.3. In caso di revoca del finanziamento da parte del Ministero, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, senza che le Parti possano vantare reciproche pretese risarcitorie; restano fermi gli effetti delle attività già svolte e documentate nell'ambito del Progetto.

12.4. In caso di mancata ammissione del Progetto al finanziamento, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto senza che alcuna Parte possa vantare diritti, pretese o indennizzi nei confronti dell'altra.

Articolo 13 – Comunicazioni e pubblicazioni

13.1. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al Progetto devono evidenziare che lo stesso è stato finanziato dal Ministero, nel rispetto dell'art. 17 dell'Avviso.

13.2. L'Azienda biologica si impegna a non diffondere, senza la preventiva autorizzazione scritta del Soggetto Proponente, informazioni, dati o risultati, anche parziali, del Progetto, fatte salve le attività di comunicazione, divulgazione e trasferimento concordate tra le Parti e previste dal Piano di Progetto.

13.3. Le comunicazioni tra le Parti relative all'esecuzione del presente Accordo sono effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi: Soggetto Proponente: PEC protocollo@cert.unifg.it; Azienda biologica: PEC foveabio@legalmail.it.

Articolo 14 – Clausola di rinvio

14.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso e dei relativi Allegati, alla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica e di ricerca, alla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ove applicabile, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 15 – Controversie

15.1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo.

15.2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario entro trenta (30) giorni dall'insorgere della controversia, la stessa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Foggia.

Articolo 16 – Registrazione e bollo

16.1. Il presente Accordo, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

16.2. L'imposta di bollo, ove dovuta, è assolta in modo virtuale, con oneri a carico della parte tenuta per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, data della firma digitale

Per il Soggetto Proponente

Università degli Studi di Foggia
Il Magnifico Rettore
Prof. Lorenzo Lo Muzio

Foggia, data della firma digitale

Per l'Azienda biologica

FOVEABIO Società Agricola S.r.l.
Il Legale Rappresentante
dott. Fabio Di Mola
